

CAC ALPI COMASCHE

COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA

Musso, 13/01/2021

Prot. n. 672

DELIBERA n. 4
Della seduta del 13/01/2021

Presieduta dal sig. Armando De
Lorenzi

Presenti

Albini Giancarlo
Cao Fortunato
Casaroli Paolo
De Lorenzi Armando
Gherbi Mauro
Mazzone Maurizio
Robba Vito
Testa Marco

Assenti

Battaglia Bruno
Naimo Giuseppe
Spelzini Fiorenzo
Tenca Sandro

Segretario: Sig. Vito Robba

Assistono : Dr. Marco Testa

OGGETTO: Prevenzione danni alle produzioni agricole
dalla fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita.
Anno 2020. Liquidazione

IL COMITATO DI GESTIONE

RICHIAMATA la L. Nazionale n. 157 del 1992 all'art.
26, nonché la legge Regionale n. 26 del 1993 art. 47 e
successive modificazioni;

VISTO il Decreto di Regione Lombardia n. 14471 del
24/11/2020;

CONSIDERATO CHE nello specifico l'art. 47 comma 2
della stessa Legge Regionale dispone che l'indennizzo dei
danni arrecati alle produzioni agricole o alle opere
approntate sui terreni coltivati ed a pascolo, dalle specie
di fauna selvatica e domestica inselvatichita, nonché gli
interventi di prevenzione degli stessi risultano a carico di
Regione Lombardia ed ai Compensori Alpini di Caccia
per il loro territorio di competenza, nella misura massima
del 10% degli indennizzi liquidabili;

RICHIAMATA la precedente deliberazione di questo
C.A.C n. 9 del 26/05/2020 ad oggetto ".....parere per posa
recinzione.....";

ATTESO che a causa dell'emergenza sanitaria non è
stato possibile riunire il Comitato Tecnico di cui all'art. 26
comma 2 della Legge 157/1992, ma che nel contempo si
era resa disponibile ai rispettivi CAC tutta la
documentazione relativa alle domande a suo tempo
inoltrate;



CONSIDERATO che le istanze pervenute dalle Imprese Agricole per la realizzazione di opere di prevenzione presenti sul territorio di competenza di questo CAC risultano essere n. 2, e precisamente: Azienda Agricola Colle Vento di Tunesi Andrea - Domaso, e Azienda Agricola Cantine Angelinetta Lago di Como - Domaso;

CONSIDERATO ALTRESI' che a fronte di una spesa complessiva finanziabile, sostenuta e documentata dalle imprese sopra indicate pari ad euro 5.700,00 risulta a carico di questa Associazione euro 700,00 mentre la restante parte di euro 4.990,00 a carico di Regione Lombardia;

VERIFICATO: che sussistono le condizioni affinché si possa provvedere alla erogazione dei suddetti rimborsi;

DELIBERA

- 1) provvedere a ricevere da parte di Regione Lombardia l'importo di euro 4.990,00 di sua competenza;
- 2) di liquidare alle seguenti Imprese Agricole:
 - Colle Vento di Tunesi Andrea- Domaso euro 700,00;
 - Cantine Angelinetta Lago di Como euro 5.000,00.
- 3) di imputare quindi la spesa complessiva di euro 5.700,00 al competente capitolo di bilancio;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito Online di questo C.A.C.

Il Presidente
Armando De Lorenzi



Prot. 635
29/12/2020



Regione Lombardia



DECRETO N. 14471

Del 24/11/2020

Identificativo Atto n. 5441

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

DECRETO 8814 DEL 22/07/2020 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE DECRETO 9358 DEL 31.07.2020 - APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE FINANZIABILI DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA PREVENZIONE DEI DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE DALLA FAUNA SELVATICA E FAUNA DOMESTICA INSELVATICHITA AI SENSI DELL'ART.2 DELLA L.157/92 - L.R. 26/93, ART. 47, COMMA 2 - ANNO 2020 UTR INSUBRIA. LIQUIDAZIONE

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati _____

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA – INSUBRIA COMO

Visti:

- l'art. 47 della Legge regionale 26/93 che prevede che l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita, nonché gli interventi di prevenzione degli stessi sono a carico:
 - a) *"della Regione e della provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nelle oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di produzione della selvaggina..."*;
 - b) *della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nei fondi ubicati sul territorio a caccia programmata di cui all'articolo 13, i danni devono essere denunciati entro 8 giorni dell'avvenimento e devono essere accertati attraverso perizie effettuate da tecnici abilitati, nominati dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini; in tal caso gli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia, per il territorio di competenza, sono tenuti a partecipare fino al 10 per cento degli indennizzi liquidabili, tramite le quote versate dai singoli soci*;
- L'art. 5 (indennizzo e prevenzione dei danni) della Legge Regionale n. 19 del 17/07/2017 (Gestione faunistico – venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti);
- il regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativa all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato al funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, modificato con il regolamento UE n. 316/2019 della Commissione del 21/02/2019 che eleva il massimale nel triennio precedente alla concessione di aiuti da € 15,000 a € 20,000. nonché il Decreto Ministeriale 19 maggio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 22/06/2020 che ha portato tale massimale ad € 25,000;
- l'art. 26 comma 2 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 che prescrive che le



Regione Lombardia

Regioni provvedono, all'istituzione di un apposito Comitato Tecnico in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e di quelle del mondo venatorio, con il compito di gestire il fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria.

Considerato che:

- l'art. 4 comma 5 della citata legge Regionale 25.03.2016 n. 7 prevede che i provvedimenti adottati in base alle disposizioni della L.R. 31/2008 e della L.R. 26/1993 restano efficaci per quanto compatibili con le modifiche apportate dalla legge stessa;
- con decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 60 del 16/11/2009 è stato nominato il Comitato tecnico di cui all'art 26 comma 2 della Legge 157/1992, legittimato pertanto ad esercitare le attività di loro spettanza in regime di prorogatio, nella composizione in cui è stato costituito.

Preso atto che:

- con deliberazione di Giunta n. 2403 del 11/11/2019 di modifica ed integrazione della DGR 5841 del 18/11/2016 sono stati approvati *"i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della L. 157/92 – L.R. 26/93, art. 47, comma 1, lett. A) e B) e comma 2"*, in adeguamento all'art - 5 della L.R. 17/07/17 N. 19 "Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti" stabilendo tra l'altro che, entro il 20 novembre, previo controllo dei requisiti *de minimis* e sentito il Comitato di cui all'art. 47, comma 4, della L.r. 26/93, i dirigenti degli uffici AFCP, con proprio provvedimento, approvano l'elenco delle domande finanziabili con i relativi importi da liquidare e contestualmente liquidano le relative risorse a carico della Regione a favore degli ATC/CAC;
 - con decreto 9040 del 27/07/2020, pubblicato sul BURL sede ordinaria n. 32 del 03/08/2020, sono state ammesse a contributo per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della L. 157/92 le domande presentate dalle seguenti imprese agricole con i relativi importi massimi liquidabili:
- Bernasconi Daniele – BRNDNL89L13C933O via T.Bianchi 10 - Como importo



Regione Lombardia

massimo ammissibile € 3.141,65;

● Colle Vento di Tunesi Andrea – 03566220137 via Gaggio 22 bis - Domaso (Co) importo massimo ammissibile € 700,00;

● Cantine Angelinetta Lago di Como di Angelinetta Emanuele – NGLMNL79L05A745U via Pozzolo n.16 Domaso (Co) importo massimo ammissibile € 5.000,00;

per un importo complessivo di € 8.841,65, di cui a carico di Regione impegnato con succitato decreto 9358/2020 € 7.189,20;

- entro il termine previsto sono pervenute a questo UTR le dichiarazioni di fine lavori delle succitate aziende unitamente alla documentazione comprovante le spese sostenute di cui rimborsabili € 8.841,65;
- è stata verificata la corretta esecuzione dei lavori come da documentazione in atti;
- sono stati controllati i requisiti sul rispetto del regime de minimis.

Atteso che:

- a causa dell'emergenza sanitaria non è stato possibile riunire il Comitato Tecnico di cui all'articolo 26 comma 2 della Legge 157/1992, ma i CA interessati sono stati comunque informati delle pratiche relative alla concessione di contributi per la prevenzione dei danni;
- non sono pervenute osservazioni in merito.

Visto che la citata DGR n. 2403/2019 ha, tra l'altro, stabilito che la quota di partecipazione a carico degli organi di gestione degli Ambito Territoriale di Caccia e dei Comprensori Alpini di Caccia per danni e interventi di prevenzione localizzati nei territori a caccia programmata di loro competenza, sia pari al 10% degli importi liquidabili, fatta eccezione per i danni causati dalla specie cinghiale e per i relativi interventi di prevenzione in aree in cui è ammesso il prelievo venatorio della specie, per i quali la quota di partecipazione è incrementata, nei limiti delle risorse a disposizione, al 30% degli importi liquidabili.

Ritenuto che Regione Lombardia, può compartecipare, in relazione alla propria disponibilità finanziaria per le opere di prevenzione:

- di cui al punto b) del comma 1 dell'art. 47 con una quota del 90%, pari ad 4.990,00 ai sensi della DGR n. 5841/2016;
- di cui al comma 3 dell'art.5 della L.R. 19/2017 con una quota del 70% pari



Regione Lombardia

ad 2.199,20;

per complessivi € 7.189,20 come dettagliato nel prospetto allegato, trasferendo le predette somme ai Comprensori alpini di caccia competenti per territorio, affinché possano provvedere al pagamento degli indennizzi alle singole aziende agricole.

Certificato, ai sensi della Legge 24 dicembre 2012 n. 234, così come modificata dall'art. 14 della Legge 29 luglio 2015 n. 115 e del successivo DM 115/17:

- l'avvenuta variazione nel registro SIAN degli importi degli indennizzi precedentemente concessi e liquidati con il presente atto;
- l'avvenuta visura DE MINIMIS .

Verificato che sussistono le condizioni per poter erogare i contributi in oggetto;

Vista altresì:

- la L.R. n. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il Regolamento di Contabilità;
- la legge regionale 26 del 30/12/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dall'allegato 2 "*Criteri e modalità per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della L. 157/92 – L.R. 26/93, art. 47 commi 1 A e B*" di cui alla D.G.R. 2403 del 11.11.2019;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

VERIFICATA la regolarità contributiva dei beneficiari come da DURC agli atti d'ufficio;

Vista la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la D.G.R. n. 993 del 11 dicembre 2018 "X Provvedimento organizzativo 2018", con la quale è stato affidato a Chiara Bossi l'incarico di Dirigente della "Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca - Insubria" e la D.G.R. n. 2144 del 16/09/2019 "VIII provvedimento organizzativo



Regione Lombardia

2019" con la quale è stato prorogato l'incarico stesso;

DECRETA

1. di ammettere al finanziamento le domande di contributo per la realizzazione di opere di prevenzione di cui all'art. 47 comma 2 L.R. 26/93, presentate dalle imprese agricole:

● Bernasconi Daniele – BRNDNL89L13C933O via T.Bianchi 10 - Como (Co) importo massimo ammissibile € 3.141,65;

● Colle Vento di Tunesi Andrea – 03566220137 via Gaggio 22 bis – Domaso (Co) importo massimo ammissibile € 700,00;

● Cantine Angelinetta Lago di Como di Angelinetta Emanuele – GLMNL79L05A745U via Pozzolo n.16 Domaso (Co) importo massimo ammissibile € 5.000,00;

per un importo complessivo di € 8.841,65;

2. di liquidare a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, le somme di seguito riportate pari al 90% del contributo finanziabile per le opere realizzate nel territorio a caccia programmata e al 70% per le opere di cui al comma 3 dell'art. 5 della L. R. 19/2017, per un totale di € 7.189,20 affinché gli stessi provvedano all'erogazione agli aventi diritto;
3. di effettuare le seguenti liquidazioni:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA "ALPI COMASCHE"	959085	16.02.203.1283 2	2020 / 9638 / 0		4.990,00
COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA PENISOLA LARIANA	959083	16.02.203.1283 2	2020 / 9636 / 0		2.199,20

4. di comunicare ai Comitati di gestione dei Comprensori Alpini di caccia Alpi Comasche e Penisola Lariana le liquidazioni di cui sopra e di trasmettere i prospetti riassuntivi con le informazioni necessarie affinché provvedano



Regione Lombardia

all'erogazione di quanto dovuto ai relativi beneficiari entro il 31/12/2020;

5. di acquisire dai Comitati di gestione dei Comprensori Alpini di caccia Alpi Comasche e Penisola Lariana, a conclusione dei pagamenti, la rendicontazione delle somme effettivamente erogate;
6. di attestare, ai sensi della Legge 24 dicembre 2012 n. 234, così come modificata dall'art. 14 della Legge 29 luglio 2015 n. 115 e del successivo DM 115/17 l'avvenuta visura DE MINIMIS .
7. di attestare altresì che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n° ~~90409358/2020~~ e ~~che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto.~~

Il Dirigente

CHIARA BOSSI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge